



Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
MILANO

NUMERO 13
LUGLIO 2025

*Antiriciclaggio
tra norme, regole tecniche
e sfide operative*

Rassegna *del Professionista*

Circolare per il Professionista in collaborazione
tra 24 Ore Professionale e Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano

24ORE
PROFESSIONALE

A cura del Dott. Simone Bottero, Dottore Commercialista e Consigliere ODCEC Milano

Prefazione

di Marcella Caradonna, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 4

Le modifiche delle regole tecniche in materia di antiriciclaggio

di Giuseppe Mancini, Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano 6

Criticità e confronto sulle nuove regole tecniche emanate dal CNDCEC

di Roberto Tiezzi, Presidente ODCEC di Arezzo 9

Le norme antiriciclaggio per i commercialisti e le nuove regole: norme complesse, tutele fragili

di Alberto Catalano, Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano 11

Sfide operative del professionista tra lacune e anomalie delle regole tecniche CNDCEC

di Massimiliano De Bonis, Consulente del lavoro in Napoli ed esperto in antiriciclaggio negli studi professionali, contabilità e privacy 13

La conservazione del fascicolo e i vincoli di aggiornamento

di Antonella Pasini, Rag. Commercialista ODCEC di Bologna e componente Commissione ODCEC di Milano 16

Il Commercialista e la prevenzione del riciclaggio:

ruolo e responsabilità nella valutazione del rischio alla luce della giurisprudenza

di Salvatore Tedesco, Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano 19

Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti in breve

di Carlo Delladio 22

Antiriciclaggio e antiterrorismo: il non profit finisce nel mirino

di Alessandro Galimberti 26

L'antiriciclaggio si aggiorna - Sos più mirate anche con AI

di Ranieri Razzante 28

Circolare per il Professionista
in collaborazione tra 24 Ore Professionale
e Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale
e amministrazione:**
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.A.

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati
con scrupolosa attenzione, non possono
comportare specifiche responsabilità
per involontari errori e inesattezze.

CHIUSA IN REDAZIONE: 28 luglio 2025

News *e approfondimenti*

Circolare per il Professionista
realizzata da 24 Ore Professionale
per Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

24ORE
PROFESSIONALE

Prefazione

di Marcella Caradonna, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Nella gestione degli Studi di noi Commercialisti ed Esperti Contabili assume un ambito significativo di attenzione la normativa in tema di antiriciclaggio ed i connessi obblighi che devono essere rispettati.

Secondo analisi di settore, il costo diretto per l'adeguamento agli adempimenti può variare sensibilmente: si parte da alcune centinaia di euro l'anno per l'acquisto di software gestionali specifici, fino a diverse migliaia di euro qualora si ricorra a consulenze esterne o a sistemi più strutturati.

A questi costi si aggiungono quelli indiretti, spesso sottovalutati, legati all'impiego di risorse interne per la raccolta, l'inserimento e la verifica dei dati.

Per gli Studi più piccoli, ad esempio, che costituiscono la larga parte delle realtà stime recenti indicano che la gestione delle pratiche può assorbire dalle 40 alle 80 ore l'anno per Studio, variando in funzione del numero di clienti e della complessità delle operazioni trattate.

Si pensi alla necessità di effettuare con attenzione l'autovalutazione del rischio che richiede, ovviamente, un'analisi sostanziale e personalizzata per ogni Studio.

Si aggiungano, poi, gli adempimenti burocratici quali la corretta conservazione dei dati e dei documenti (che deve essere garantita in modo tracciabile e sicuro, con procedure che spesso risultano onerose per le realtà meno strutturate).

Si tenga conto, infine, dell'adeguata verifica della clientela, che impone controlli costanti e aggiornamenti periodici, con il rischio di incorrere in sanzioni anche in caso di errori formali o interpretativi.

L'attuale quadro regolamentare, pur aggiornato, rimane complesso e talvolta poco aderente alle esigenze operative degli Studi di piccole dimensioni, rendendo auspicabile un ulteriore intervento di semplificazione e razionalizzazione.

La richiesta di una revisione più organica è condivisa da larga parte della categoria, che auspica una maggiore chiarezza applicativa e una riduzione degli oneri burocratici, senza compromettere l'efficacia dei presidi di legalità.

In questa prospettiva, la rassegna intende offrire ai colleghi non solo strumenti interpretativi e operativi, ma anche spunti di riflessione per contribuire attivamente al dibattito su un tema tanto centrale quanto delicato per la professione.

Come Presidente di un Ordine, inoltre, ho ritenuto indispensabile una verifica delle recenti nuove regole tecniche in materia di antiriciclaggio per verificare se, almeno da parte del nostro Consiglio nazionale, si sia posta attenzione alle difficoltà degli iscritti nel redigere un documento che ha il valore di una norma di secondo livello.

Nella realtà dalla lettura è apparso evidente che la revisione si è limitata solo ad alcune modifiche non intervenendo in modo significativo su alcune criticità segnalate dai colleghi, sia per la complessità applicativa di alcune previsioni, sia per il divario – ormai evidente – con le regole emanate dai Consulenti del Lavoro, che risultano in più punti più agili e compatibili con la dimensione media degli Studi professionali. Per tale motivo abbiamo ritenuto di dedicare una rassegna del Commercialista proprio a questo obbligo, avvalendoci di esperti che hanno offerto spunti di analisi e di riflessione.

Vogliamo, con questa monografia, offrire spunti di aggiornamento e riflessione in un'ottica costruttiva per farci portavoce verso il CNDCEC del disagio degli iscritti e per operare secondo un approccio di miglioramento continuo indispensabile su temi che, inutile nascondere, generando oneri e responsabilità significativi, sono fra quelli che generano disaffezione verso la nostra professione rispetto ad altre che, a parità di attività, non sono soggette agli adempimenti richiesti al commercialista.

Le modifiche delle regole tecniche in materia di antiriciclaggio

di Giuseppe Mancini, Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano

Lo scorso 16 gennaio, il CNDCEC (a seguito di parere positivo ricevuto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria in data 27.12.2024) ha pubblicato la versione aggiornata delle regole tecniche in materia antiriciclaggio elaborate dalla Commissione Antiriciclaggio: "Procedure e adempimenti a supporto dei commercialisti (adeguamento regole tecniche e linee guida)".

Le **regole tecniche** sono un **documento** emanato dal **Consiglio Nazionale**, che in tale ambito agisce in qualità di **organismo di autoregolamentazione** e, in particolare, come organo rappresentativo della categoria professionale dei **Commercialisti** a livello nazionale.

Si rammenta che la loro predisposizione nonché l'aggiornamento è disciplinato dal comma 2 dell'**art.11 del D.Lgs. 231/2007** che assegna agli organismi di autoregolamentazione la responsabilità di elaborare e aggiornare (previo parere del **CSF**) le regole tecniche con le quali spiegare ai propri vigilati come assolvere agli obblighi di **autovalutazione del rischio** (artt. 15-16 **D.Lgs. 231/2007**), di **adeguata verifica della clientela** (artt.17-30 **D.Lgs. 231/2007**) e di **conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni** (artt.31, 32 e 34 **D.Lgs. 231/2007**).

Appare opportuno evidenziare che questo **documento**, a differenza delle **linee guida**, non è una mera guida operativa ma è un documento che vincola giuridicamente gli iscritti all'**Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**. Infatti, come già anticipato, l'elaborazione e l'aggiornamento delle stesse è sancito direttamente dal **decreto antiriciclaggio**. Di conseguenza, esse assumono il rango di **normativa secondaria**, la cui assenza, sebbene non pregiudichi l'applicabilità del decreto antiriciclaggio, ne limiterebbe la completezza e l'efficacia.

La Commissione Antiriciclaggio del CNDCEC

Il documento, pubblicato lo scorso 16 gennaio, rappresenta un aggiornamento della prima versione delle regole tecniche, pubblicata il 29 gennaio 2019. La **Commissione Antiriciclaggio del CNDCEC** è stata chiamata a lavorare sul documento già esistente per adattarlo alle nuove esigenze e al nuovo contesto normativo, recependo le disposizioni introdotte successivamente, come il **D.Lgs. 125 del 4 ottobre 2019** (attuativo della **V Direttiva Antiriciclaggio**) e il **D.L. 76 del 16 luglio 2020**. L'intervento ha, inoltre, permesso di correggere le imperfezioni presenti nella prima versione del documento.

Il tutto con l'intento di semplificare e snellire le procedure antiriciclaggio pur sempre nei limiti imposti dalla **norma primaria** e sotto l'occhio vigile e rigido del **CSF**.

Le novità nelle premesse e il principio della proporzionalità

Le novità e gli aggiustamenti inseriti hanno interessato tutte e tre le regole. Passando alla trattazione delle principali novità, la prima si ritraccia già nelle premesse, dove viene richiamato il "**principio della**

proporzionalità” (di cui all’art. 2 del D.Lgs. 231/2007). Tale principio, più volte richiamato nel documento, sottolinea l’importanza di un approccio proporzionato alla realtà professionale nell’assolvimento degli adempimenti e nell’adozione delle misure antiriciclaggio. Un’ulteriore innovazione è rappresentata dall’introduzione di un **glossario**, che fornisce le definizioni dei vari rischi e chiarisce il ruolo di figure chiave come la **funzione antiriciclaggio**, il **responsabile antiriciclaggio** e il **revisore antiriciclaggio**.

Le novità nella RT numero 1 – autovalutazione

Per quanto riguarda la **Regola n. 1**, relativa all’obbligo di **autovalutazione**, innanzitutto viene ribadito che tale adempimento grava direttamente sul destinatario della norma, ossia l’**iscritto all’Albo professionale**. Si sottolinea, inoltre, che la possibilità di assolvere a questo obbligo in capo all’**associazione** o alla **STP** rappresenta solo un’alternativa, e non la regola generale. A giudizio di chi scrive, questa impostazione appare inevitabile per diversi motivi. In primo luogo, l’autovalutazione individuale consente di ottenere risultati più precisi e mirati. Inoltre, garantisce che un professionista che decida di lasciare uno studio associato possa conservare la propria autovalutazione, mantenendo la continuità nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio.

Anche le **tabelle** e le **matrici** sono state oggetto di interventi volti a semplificare l’operatività del destinatario, in particolare:

1. **Eliminazione dei riferimenti numerici** – Nella prima matrice utilizzata per l’individuazione del **rischio residuo**, i riferimenti numerici sono stati rimossi per rendere il processo più chiaro e intuitivo.
2. **Uniformazione degli intervalli numerici** – La tabella della **scala graduata**, impiegata per determinare il rischio residuo, è stata uniformata, eliminando le discrepanze presenti nei precedenti intervalli. Questo adeguamento ha risolto le incertezze che si creavano quando un punteggio ricadeva in un “buco” tra gli intervalli, rendendo più chiara l’attribuzione del rischio. Lo stesso criterio di revisione è stato applicato anche alle tabelle e matrici utilizzate per la valutazione del **rischio del cliente**.

In merito alle tempistiche, viene specificato che i **neoiscritti** devono effettuare la prima autovalutazione del rischio entro il **31 dicembre** dell’anno successivo all’inizio dell’attività professionale; ma, la principale novità riguarda l’eliminazione del termine **triennale** per l’aggiornamento dell’autovalutazione, che non è più obbligatorio con cadenza fissa. D’ora in avanti, il professionista potrà procedere all’aggiornamento anche solo quando lo riterrà opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri. Resta fermo l’obbligo di procedere con la nuova autovalutazione entro **1 anno** dall’aggiornamento del report del **CSF** relativo all’analisi del rischio nazionale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la cui ultima versione risale all’anno 2018.

Le novità nella RT numero 2 – adeguata verifica della clientela

Le principali novità introdotte nella **Regola Tecnica n. 2** riguardano, senza dubbio, l’aggiornamento delle casistiche relative alle prestazioni a **rischio inerente non significativo** in presenza delle quali il destinatario della norma potrà assolvere agli obblighi di **adeguata verifica** seguendo la regola operativa (agevolata) specificatamente individuata dallo stesso CN seppur nel rispetto dell’effettivo rischio rilevato. Ad ogni modo, qualora, al di là della formalizzazione del rischio, questo risultasse superiore alla soglia di “non significatività”, il professionista sarà tenuto a disattendere la regola agevolata proposta dal CN e ad adottare le metodologie ordinarie di adeguata verifica. In tal senso, un dettaglio che solo i più attenti avranno notato è l’uso del **grassetto** nel testo, scelto appositamente per evidenziare questo concetto.

Venendo alle principali novità che interessano le prestazioni a rischio non significativo, oltre a un generale lavoro di armonizzazione, vi è stato un ampliamento delle tipologie di prestazioni rientranti in questa categoria. In particolare, sono state introdotte nuove prestazioni, non precedentemente elencate in modo esplicito, con l’obiettivo di meglio definire fattispecie che in passato venivano ricondotte per analogia ad altre casistiche. Tra le nuove inclusioni figurano, ad esempio: le **consulenze tecnico di parte**, le funzioni di **assistenza difesa e rappresentanza innanzi all’autorità giudiziaria**, le funzioni di **mediazione e arbitrato**, gli incarichi di **gestore della crisi** e di **esperto indipendente** nell’ambito della composizione

della crisi. In questa occasione al professionista basterà acquisire e conservare copia del **mandato professionale**. Accanto all'introduzione di nuove prestazioni, sono state aggiunte anche specifiche volte ad evitare fraintendimenti, come nel caso della prestazione al punto n. 14 della tabella, relativa alle attività di **assistenza e consulenza tecnica sulle risorse pubbliche** svolte dai professionisti in favore della **Pubblica Amministrazione**. Nonostante, prima dell'introduzione di questa specifica nelle nuove regole tecniche, fosse già possibile adempiere all'adeguata verifica attraverso una regola agevolata, grazie all'analogia con altre prestazioni simili, l'aggiunta della specifica mira a chiarire e formalizzare questa prassi. Un altro esempio riguarda la prestazione relativa alla predisposizione e/o invio telematico di pratiche, che è stata arricchita con numerosi esempi pratici. Ora include tutte le comunicazioni effettuate tramite il sistema **Comunica**, come la comunicazione del **TE**, la registrazione dei contratti di locazione e l'invio di istanze a enti come la **CCIAA**, il **Registro Imprese** e l'**Agenzia delle Entrate**. In altri casi, invece, si è cercato di ampliare la portata della semplificazione. Un esempio significativo riguarda la prestazione relativa alla risposta ai **quesiti di carattere fiscale e societario**. Nella versione precedente, l'agevolazione era limitata ai quesiti posti dai professionisti per conto dei propri clienti ad altri professionisti. Ora, la semplificazione è stata estesa a tutti i quesiti, senza restrizioni.

Altre novità degne di nota sono rappresentate dall'introduzione di un paragrafo specifico sull'**identificazione a distanza** e, soprattutto, dall'indicazione che l'obbligo di controllo costante per i clienti il cui quadro informativo non abbia subito variazioni può essere adempiuto (tra le altre modalità) tramite la semplice acquisizione di una **visura camerale** o di un documento equivalente.

Le novità nella RT numero 3 – conservazione

In relazione alla **Regola tecnica n. 3**, il documento sottolinea nuovamente l'importanza del **principio di proporzionalità**, evidenziando che i professionisti possono adottare modalità adeguate al proprio livello di complessità organizzativa. In questo contesto, la creazione e la gestione del **fascicolo del cliente** si rivelano come un metodo efficace per la **conservazione di dati e informazioni**. Sul fronte operativo, una delle principali novità riguarda l'introduzione di un'ulteriore modalità per soddisfare l'obbligo di **storizzazione** della documentazione presente nel fascicolo cartaceo del cliente. Nella versione precedente (2019), era richiesto di datare e firmare ogni singolo foglio del fascicolo; ora, per rispondere alle preoccupazioni relative all'eccessiva onerosità di tale procedura, la nuova versione specifica che la riconducibilità della documentazione a un determinato periodo può essere garantita mediante l'apposizione di data e firme su un **documento riepilogativo del contenuto**.

Criticità e confronto sulle nuove regole tecniche emanate dal CNDCEC

di Roberto Tiezzi, Presidente ODCEC di Arezzo

L'antiriciclaggio è un tema di grande attualità e delicatezza poiché si deve, da una parte, porre presidi idonei ad intercettare eventuali violazioni delle norme, dall'altra evitare che l'eccesso di regole e di burocrazia ingessi l'attività dell'iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e lo renda meno competitivo rispetto ad altre figure consulenziali

Il ruolo delle regole tecniche emanate dal CNDCEC

Nella ricerca di questo equilibrio giocano un ruolo fondamentale le Regole tecniche che i Consigli Nazionali sono chiamati a redigere e che hanno valore di norma vincolante.

Appare evidente, allora, che vi sia stata molta attenzione sull'aggiornamento che il 16 gennaio 2025 il CNDCEC ha pubblicato per quanto attiene noi Commercialisti.

In esse sono contenuti, infatti, adempimenti sempre più stringenti e dettagliati in tema di **autovalutazione del rischio e gestione delle procedure di compliance** e questo non può non generare preoccupazione.

L'obbligo di autovalutazione, del resto, è uno degli snodi più delicati poiché la sua implementazione richiede una **mappatura puntuale dei rischi**, la raccolta e l'analisi di dati complessi e la predisposizione di **presidi organizzativi adeguati**, anche negli studi di dimensioni minori.

Proprio su questo fronte, nonostante l'intento dichiarato di semplificazione, **le nuove regole CNDCEC rischiano di tradursi in un aggravio burocratico**, soprattutto per gli studi individuali o di piccole dimensioni.

La richiesta di aggiornare l'autovalutazione entro un anno dalla pubblicazione dell'Analisi Nazionale dei Rischi e la necessità di adottare strumenti operativi idonei impongono un impegno costante e una formazione continua, con il rischio di sanzioni in caso di omissioni o ritardi.

La procedura, inoltre, **non è delegabile** e deve essere svolta direttamente dal professionista, che si trova a dover valutare il rischio inerente, le vulnerabilità organizzative e il rischio residuo, secondo criteri che, pur ispirati a principi di proporzionalità, risultano spesso di difficile applicazione nella realtà quotidiana.

Confronto con le Regole Tecniche dei C.D.L.

Il confronto con le regole tecniche adottate dai Consulenti del Lavoro evidenzia una differenza di approccio che deve far riflettere se la linea seguita dal CN sia quella preferibile.

La categoria dei consulenti, infatti, ha scelto un **modello meno burocratico** e più integrato nel quale l'autovalutazione del rischio viene accorpata alla valutazione del rischio cliente, riducendo la duplicazione degli adempimenti e semplificando la documentazione richiesta.

Inoltre, le regole dei consulenti prevedono una **maggiore flessibilità** nella gestione dei presidi organizzativi, con una chiara attribuzione delle responsabilità e l'adozione di criteri qualitativi che tengono conto delle specificità dello studio, senza imporre rigidità procedurali.

Nel contesto delle nuove regole CNDCEC, invece, la gestione centralizzata degli adempimenti negli studi associati è consentita, ma la soglia numerica per l'introduzione di funzioni dedicate è stata eliminata solo per gli

studi individuali, mentre per le realtà più strutturate si impone la nomina di responsabili e, oltre certe dimensioni, anche di funzioni di revisione indipendente, con un significativo impatto gestionale.

Permane, inoltre, una certa rigidità nella distinzione tra verifica ordinaria e semplificata, con criteri che non sempre riflettono la reale esposizione al rischio.

Le nuove disposizioni prevedono l'elaborazione di una matrice di rischio che tenga conto sia del rischio inerente (clienti, prestazioni, canali distributivi e area geografica) sia della vulnerabilità interna (organizzazione, formazione, controlli, tracciabilità delle operazioni), assegnando a quest'ultima una ponderazione superiore (60% contro il 40% del rischio inerente).

Questo approccio risente chiaramente dell'influenza dei criteri imposti dalle autorità europee e dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, ma si traduce in una notevole complessità operativa.

Il professionista è obbligato a documentare l'analisi in modo formale, coerente con le linee guida del GAFI e con l'Analisi Nazionale dei Rischi, redigendo un documento non delegabile e soggetto a controlli.

La soglia di aggiornamento annuale o in caso di variazioni significative impone un monitoraggio continuo della struttura dello studio e del portafoglio clienti, non sempre sostenibile senza strumenti informatici dedicati o consulenza esterna.

In netto contrasto, come sottolineato, i Consulenti del Lavoro che, pur se soggetti alla stessa normativa nazionale di riferimento (D.Lgs. 231/2007), hanno adottato, attraverso il proprio Consiglio Nazionale e la Fondazione Studi, un modello di autovalutazione molto più orientato alla semplificazione.

La loro schematizzazione del rischio è meno gravosa sotto il profilo documentale e prevede una griglia di indicatori precompilata, adattabile alla realtà operativa dello studio. Inoltre, i consulenti possono fare uso di piattaforme digitali fornite dall'Ordine stesso, che automatizzano buona parte del processo e riducono significativamente il margine di errore o discrezionalità.

A ben vedere, a mio parere, il modello CNDCEC sembra concepito più come una struttura di controllo interno da grande impresa o da audit firm che come uno strumento a misura di studio professionale.

Quali sono le conseguenze di questo approccio da parte del CNDCEC

Si crea così un disallineamento evidente tra l'obbligo imposto e la capacità reale del professionista medio di assolverlo in autonomia. Il rischio? **Un'eccessiva burocratizzazione dell'obbligo di autovalutazione**, che ne svuota la funzione sostanziale, ossia l'effettiva consapevolezza del rischio, riducendolo a un adempimento formale finalizzato solo alla compliance ispettiva.

In sintesi, sempre a mio parere, il confronto con i Consulenti del Lavoro mette in luce una diversa filosofia normativa: da un lato, l'approccio più rigido e sistemico dei commercialisti, dall'altro una visione funzionale e più pragmatica adottata dall'Ordine dei CDL.

Questo gap potrebbe tradursi, nei fatti, in una **maggiore esposizione dei commercialisti al rischio sanzionatorio**, non tanto per inadempienza sostanziale, quanto per difficoltà pratiche nella gestione del processo.

Anche sul piano della formazione e della tracciabilità documentale, il CNDCEC impone standard piuttosto elevati, come, ad esempio, obblighi formativi continui e documentazione dettagliata, da conservare anche in formato digitale con presidi tecnici adeguati.

Ancora una volta, **a fronte di un impianto normativo "alto", mancano strumenti operativi realmente accessibili**. Le indicazioni operative del Consiglio nazionale restano generiche e rimandano a future linee guida che, ad oggi, non sono ancora disponibili.

Di contro, la categoria dei consulenti del lavoro beneficia già da tempo di tool, modelli e piattaforme messe a disposizione dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione Studi.

In definitiva, le nuove Regole Tecniche del CNDCEC sono rigorose e ben strutturate, ma sembrano essere state pensate più per studi associati strutturati o realtà organizzate che per il commercialista medio. Il confronto con la disciplina dei consulenti del lavoro evidenzia quanto la normazione interna dei diversi ordini professionali possa incidere sull'effettività degli adempimenti: **laddove i consulenti sono orientati alla semplificazione ragionata, i commercialisti rischiano di trovarsi ancora una volta intrappolati in un formalismo paralizzante**.

Un segnale di "scollamento" fra il Consiglio Nazionale e gli iscritti, di certo presente in altri ambiti, ma fortemente sentito in questa particolare area nella quale appare poco efficace la capacità politica di dialogo con la politica e le Istituzioni e sul quale, a mio avviso, è necessario intervenire.

Le norme antiriciclaggio per i commercialisti e le nuove regole: norme complesse, tutele fragili

di Alberto Catalano, Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano

La normativa antiriciclaggio impone obblighi stringenti ai commercialisti, con crescenti difficoltà applicative. Le nuove regole tecniche cercano di semplificare l'adeguamento, ma restano dubbi sulla loro efficacia. Il sistema necessita di maggiore chiarezza e tutele per i professionisti.

Un quadro normativo in continua evoluzione

La normativa **antiriciclaggio** identifica una sfida complessa per i **commercialisti** e, in generale, per i soggetti che prestino servizi in materia di **contabilità** e **tributi**. Queste - ed altre categorie di professionisti come **notai** e **avvocati** - sono, infatti, chiamate a rispettare un variegato insieme di regole certamente **articolate** ed **onerose** ma anche **non derogabili** né **comprimibili**.

La forza espansiva della normativa antiriciclaggio (e di contrasto al **finanziamento del terrorismo**) continua a manifestarsi lungo svariate direttrici. In primo luogo, dal punto di vista della **platea dei soggetti** chiamati a rispettarla. Ma anche in relazione ai **fattori di rischio** di cui tenere conto a seguito della continua evoluzione dell'**ecosistema economico/finanziario**. Si tratta, in verità, di una **rincorsa impari**, condizionata dalla tendenziale **asincronia** che esiste tra **fluidità**, **mutevolezza** e **trasversalità** delle fenomenologie illecite da prevenire e **rigidità**, **lentezza** e **parzialità** delle iniziative di ammodernamento degli assetti normativi, tanto di prevenzione quanto di contrasto. Senza tralasciare le numerose **asimmetrie** che attraversano le giurisdizioni a livello internazionale.

Non a caso l'**armonizzazione** costituisce uno degli obiettivi del nuovo **pacchetto antiriciclaggio** varato dall'**Unione Europea** anche sotto forma di **Regolamenti**. Atti normativi direttamente applicabili in tutti gli Stati dell'Unione senza interventi nazionali di recepimento. Non si discutono gli **obiettivi**, alti e riconosciuti, di queste regole. La loro **applicazione pratica** può, tuttavia, risultare **faticosa**, **dispendiosa** ed in ultimo anche **sterile** ove non si accompagni ad una adeguata attività di **supporto tecnico/operativo** attraverso il quale conferire al sistema **agilità**, **effettività** ed **efficacia**. In proposito, i **precetti normativi**, per quanto dettagliati e perfettabili, non possono che disegnare la **cornice di riferimento** nel tentativo, talvolta non raggiunto, di tenere conto della estrema **eterogeneità** dei soggetti obbligati. Non è un mistero che l'impostazione trainante sia quella riferita agli **intermediari bancari e finanziari**. Né può suscitare perplessità la constatazione del mancato approdo ad assetti che, nella **diversità dei soggetti** mobilitati e forse proprio avvalendosi di essa, siano massimamente **equilibrati** ed **efficaci**.

A ciò si aggiungano le difficoltà connesse alla **metabolizzazione** delle periodiche modifiche **legislative** ed **interpretative** che possono generare **incertezza**, aumentare il rischio di **non conformità** ed esporre a **sanzioni** nel caso di violazioni. Valga, al riguardo, rammentare la recente **oscillazione interpretativa** che ha interessato l'individuazione dei **titolari effettivi** delle società attraverso il criterio della **proprietà indiretta**.

Il ruolo e i limiti delle regole tecniche

Ecco che entrano in gioco le **indicazioni operative** che gli **Organismi di autoregolamentazione** mettono a disposizione dei professionisti per adempiere agli obblighi antiriciclaggio. Il **Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, con deliberazione del 16 gennaio 2025, ha approvato, da ultimo, l'aggiornamento delle **regole tecniche** emanate nel 2019 ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2007. L'**obiettivo** perseguito era - e resta - ambizioso e necessario. **Agevolare**, semplificandola, l'**applicazione** di tale normativa all'interno degli **Studi professionali**. Il documento merita una **valutazione ampiamente positiva**. In primo luogo, attesta e qualifica il livello di (maggiore) **attenzione** ad essa rivolto da parte dei commercialisti rispetto alle altre categorie professionali. Fornisce utili **chiarimenti** in merito all'**autovalutazione del rischio**, alle **procedure di adeguata verifica** e di **conservazione**. Ribadisce la necessità di calibrare le **misure antiriciclaggio** in funzione del **rischio da mitigare**. Formula, infine, preziose indicazioni in ordine agli **assetti organizzativi** da garantire nelle **aggregazioni professionali** più articolate.

Ci si è chiesti con quale **utilità** e, inoltre, con quale **forza legale**. Il quesito è stato rivolto alla **Guardia di Finanza** in un incontro con la stampa specializzata nei termini che seguono: le regole tecniche sono **opponibili** agli accertatori in sede di ispezione antiriciclaggio? La risposta non ha soddisfatto le attese. Dopo avere rimarcato quale sia la funzione delle citate regole, la GdF ne ha evidenziato l'**inopponibilità** in sede **ispettiva** e, dunque, l'**inidoneità** ad evitare **contestazioni** anche nel caso della loro **puntuale applicazione**. Ciò sul presupposto della **impossibilità di individuare**, in via automatica e preventiva, **fattispecie legali** rispetto alle quali assumere l'**assenza** (o una determinata misura) di **rischio di riciclaggio**. La **rilevazione del rischio** deve, infatti, porsi a valle di un **processo di valutazione più ampio** che occorre svolgere in - e per - ciascun **caso concreto**.

La tematica si presta a svariate considerazioni, due delle quali paiono **prevalenti** rispetto alle altre. La prima attiene alla esatta "**perimetrazione**" del tema in discussione. La portata legale delle **regole tecniche** o il giudizio sull'**attribuzione del rischio inerente** (ossia quello potenziale) alle singole **prestazioni professionali**? Ad esito di una lettura attenta non si fa fatica a ricondurre il quesito (assai ampio) al primo tema e la risposta (più circoscritta) al secondo. Ciò porta a ritenere perdurante - e non ancora adeguatamente chiarito - quello riferito al **valore legale** delle regole tecniche.

Il secondo ambito di riflessione attiene all'opportunità di **(ri)calibrare** il punto di (vero) **equilibrio** della tematica. Nella (complessa) articolazione del processo di **valutazione del rischio** riferito al **cliente** ed alle **prestazioni professionali** il baricentro non può essere il **rischio inerente** (che infatti pesa meno del 50%) ma quello **specifico** che impatta più che proporzionalmente su quello **effettivo**, quello cioè che produce la possibilità di **semplificare** le attività di **adeguata verifica** o, simmetricamente, l'**obbligo di rafforzarle**. Ebbene, è su questa direttrice che andrebbero condotti i migliori e più intensi **sforzi di chiarificazione** e di **semplificazione**.

Sul punto, le regole tecniche prospettano un'impostazione certamente **comprensibile** ma forse non propriamente **utile**. Con riferimento ad alcune prestazioni professionali (quali la **revisione legale dei conti** o la **tenuta della contabilità**) si prevede, ad esempio, un processo di **misurazione del rischio ultra semplificato** perché **disancorato dalla valutazione di aspetti oggettivi**. Tutto ciò produce **semplificazione** nell'arduo lavoro di **profilatura** ma **depauperamento qualitativo** nel suo esito finale. La domanda è: il sistema degli adempimenti (non solo di **adeguata verifica** ma anche di **segnalazione**) ne **beneficia veramente**? Si tratta di una **semplificazione che davvero semplifica**?

Ed inoltre, risalendo alla prima tematica esaminata, un simile approccio non rischia di **depotenziare** la (ridotta) **forza legale** delle regole tecniche a **tutela del professionista** nei contesti **ispettivi**? Alcuni spunti di interesse possono essere ricavati attraverso l'esame di sistemi antiriciclaggio **analoghi** al nostro ma maggiormente incentrati su una più **accurata e standardizzata valutazione del rischio complessivo** che ogni **cliente** ed ogni **prestazione professionale**, inevitabilmente, porta con sé. In ambiente montano esistono, di norma, due strade per arrivare in cima. Una, **diretta ma impervia**, che punta alla vetta e richiede un buon passo. Ed un'altra più **morbida e sinuosa** che conduce all'apice con minor sforzo e, di solito, maggior tempo. Come sempre, è tutta questione di **scelte** e di **passo**.

Sfide operative del professionista tra lacune e anomalie delle regole tecniche CNDCEC

di Massimiliano De Bonis, Consulente del lavoro in Napoli ed esperto in antiriciclaggio negli studi professionali, contabilità e privacy

A distanza di anni, la semplificazione auspicata nella normativa antiriciclaggio resta inattuata. Le regole tecniche frammentate e spesso incoerenti aggravano l'incertezza applicativa per i professionisti. Le novità introdotte risultano formali, senza risolvere le criticità operative.

L'esigenza di modulare la "portata" delle procedure di adeguata verifica, in funzione delle specificità dei diversi destinatari della normativa antiriciclaggio, aveva indotto il legislatore a delegare ai singoli Organismi di Autoregolamentazione l'adozione di specifiche regolamentazioni settoriali.

Tuttavia, a quasi otto anni dall'introduzione di tale impianto normativo, l'obiettivo di una semplificazione applicativa, da sempre auspicato dai professionisti del settore giuridico-economico, appare ancora lontano dalla sua concreta realizzazione. La possibilità, riconosciuta a più categorie professionali, di svolgere tipologie di incarichi analoghi (non distinguendosi ormai con chiarezza l'attribuzione di attività effettivamente "riservate"), congiuntamente ad una regolamentazione delle disposizioni antiriciclaggio modulate sull'ordine professionale di appartenenza, ha generato un quadro applicativo complessivamente caotico.

Ad aggravare questa problematica ha contribuito, in modo determinante, l'assenza di un intervento efficace da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF – istituito presso il MEF), il cui ruolo avrebbe dovuto essere quello di armonizzare le differenti discipline adottate dagli enti rappresentativi delle categorie professionali. Le regole tecniche, infatti, richiedono l'approvazione preventiva del CSF che non sembra aver operato con la dovuta coerenza, con il risultato di non aver impedito l'adozione di discipline divergenti per incarichi professionali sostanzialmente identici e la conseguenza pratica che **avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro sono vincolati a prescrizioni differenti, pur operando su attività di contenuto analogo.**

L'anomalia risulta ancora più marcata nella considerazione che ulteriori soggetti, non vincolati all'obbligo di iscrizione a un albo professionale – quali tributaristi, consulenti fiscali, revisori legali, società di revisione, CAF e società di servizi – risultano del tutto privi di una disciplina di autoregolamentazione.

In questo contesto, già complesso, va rilevato che anche il recente aggiornamento delle regole tecniche riservate ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili non sembra aver offerto risposte concrete alle esigenze dei professionisti. L'intervento si è infatti limitato, per lo più, alla correzione di alcune imprecisioni presenti nella versione precedente del documento e a un *restyling* formale, dettato dalle novità normative nel frattempo intervenute, senza apportare innovazioni sostanziali e lasciando gli operatori ancora alle prese con formalismi superflui e sovrastrutture normative che, anziché agevolare l'adempimento degli obblighi, in taluni casi rischiano di complicarne ulteriormente

la gestione.

Gli adempimenti negli Studi Associati/STP

Le nuove regole tecniche non risolvono le incertezze e le contraddizioni relative alle procedure da seguire dai professionisti che esercitano in forma associata.

Lasciando infatti immutata la previgente formulazione del testo sull'argomento, è richiesto che l'**identificazione del cliente**, dell'esecutore e del titolare effettivo, nonché la **valutazione del rischio** e la **verifica costante**, vadano **necessariamente eseguite dal singolo professionista** incaricato dello svolgimento della prestazione (salvo la possibilità di delegare i dipendenti/collaboratori per l'attività di identificazione), permanendo pertanto l'incertezza su **quali circostanze renderebbero obbligatoria l'istituzione di una funzione antiriciclaggio**.

Le stesse regole tecniche, difatti, precisano che **tale funzione non è richiesta qualora gli adempimenti siano assolti individualmente dai singoli professionisti**.

Fatta salva la possibilità di conservare con modalità accentrata i documenti e le informazioni acquisite, evitando così la tenuta separata (o addirittura la duplicazione, in caso di clienti co-assistiti) del fascicolo antiriciclaggio, l'istituzione della funzione antiriciclaggio (e la relativa nomina del responsabile) risulterebbe facoltativamente prevista unicamente per mitigare un elevato livello di rischio, come determinato mediante procedura di autovalutazione prevista dalla regola tecnica n.1.¹

In ogni caso va sottolineata l'impossibilità di adottare tale presidio all'interno di STP "multidisciplinari" in quanto i singoli associati, appartenendo a categorie professionali differenti, risultano soggetti a regole, criteri e parametri normativi non uniformi.

Prestazioni professionali

L'elencazione delle **prestazioni professionali a basso rischio**, che comportano un impatto limitato in termini di adempimenti di adeguata verifica, è stata oggetto di un emendamento finalizzato all'inclusione di ulteriori tipologie di attività.

Se da un lato è apprezzabile l'estensione dell'elenco delle prestazioni a rischio contenuto – che ora include consulenze tecniche di parte, attività di mediazione e arbitrato, nonché il contenzioso tributario – dall'altro si rileva l'assenza dell'individuazione di numerose attività professionali di primaria rilevanza. Restano, infatti, orfane di "tabellazione" le seguenti aree operative:

- **adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;**
- **cessione di quote di S.r.l.;**
- consulenza in ambito di protezione dei dati – GDPR;
- consulenza per l'**internazionalizzazione delle imprese;**
- gestione dei rapporti con gli istituti di credito per la negoziazione di finanziamenti;
- sostegno nella gestione e implementazione di sistemi ERP aziendali;
- **consulenza in materia di criptovalute e di asset digitali;**
- assistenza per la **gestione di controversie con istituti bancari e finanziari.**

In relazione a tali incarichi, pertanto, il professionista dovrà condurre l'attività di valutazione del "rischio inerente" sulla base di una sensibilità personale...

Si tratta, peraltro, di ambiti su cui la categoria professionale ha concentrato crescente attenzione negli ultimi anni, con l'obiettivo di ampliare il proprio raggio d'azione e accreditarsi come punto di riferimento in nuove aree di competenza.

Paradossalmente, tra le attività trascurate figura anche la recente proposta professionale del CN-DCEC relativa alla figura dell'esponente aziendale AML,² segno di una persistente disconnessione

¹ Le Linee Guida alle regole tecniche elaborate dallo stesso CNDCEC, in contrasto con quanto disciplinato dalle regole tecniche, sembrano prevederne l'obbligatorietà in ogni caso.

² Come richiamata dal Provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023 e oggetto di uno specifico documento di ricerca del CDNCEC dello scorso dicembre, fermo restando la necessità di chiarire se tale funzione possa essere assunta dal commercialista nella sua qualità professionale o esclusivamente quale carica endsocietaria.

tra l'evoluzione della professione e il quadro normativo di riferimento.

Criticità operative

Alcuni aspetti disciplinati nel documento tecnico revisionato risultano quantomeno controversi e meritevoli di ulteriori approfondimenti, nella considerazione che le regole tecniche, dovendo assumere valore integrativo della norma primaria, non possano manifestare elementi di contrasto con essa.

In particolare, la prevista possibilità di **omettere l'acquisizione** della copia dei **documenti di identità dei titolari effettivi**, sebbene presentata come una misura di semplificazione, appare in **contrasto con le prescrizioni legislative vigenti**. La regola tecnica, nel suggerire questa semplificazione, si limita a richiamare l'art. 19, comma 1, lett. b), che dispone la verifica della veridicità dei dati identificativi forniti dall'esecutore esclusivamente in presenza di dubbi, incertezze o incongruenze. Tuttavia, sembra trascurarsi quanto prioritariamente stabilito dall'art. 18, comma 1, lett. b), che richiama esplicitamente **l'obbligo di identificare il titolare effettivo e di verificarne l'identità**.

Appare, inoltre, quanto meno discutibile la "licenza" concessa agli operatori di predisporre e trasmettere le pratiche "COMUNICA" per l'avvio di un'attività senza aver preventivamente adempiuto all'identificazione del cliente. Un'applicazione letterale di tale disposizione potrebbe, infatti, esporre il professionista al rischio di attivare posizioni fiscali per soggetti inesistenti o inconsapevoli.

Le regole tecniche introducono l'obbligo di formalizzazione dell'incarico professionale?

In relazione a talune tipologie di incarico (classificate a rischio inerente "non significativo") viene prevista la necessità di acquisire e conservare l'incarico professionale.

Considerato che la formalizzazione del mandato professionale non è a tutt'oggi prevista né dalla normativa primaria né dal codice deontologico della categoria³, ci si chiede se le regole tecniche implicino di fatto l'obbligatorietà di un incarico formalizzato per iscritto e se tale onere sia circoscritto ai soli incarichi aventi ad oggetto le prestazioni individuate dalle medesime regole tecniche. Tale interpretazione sembra infatti emergere in modo surrettizio dalle prassi suggerite, introducendo un vincolo non previsto dall'impianto normativo attuale.

Conservazione cartacea

Pur presentata come misura di semplificazione, la previsione di un **documento riepilogativo contenente i dati e le informazioni** raccolte dal professionista ai fini del rispetto del **requisito di storicità** non sembra apportare alcun concreto beneficio in tal senso.

Tale adempimento, infatti, pare reintrodurre – sebbene in forma attenuata e priva dei formalismi prescrittivi – il dismesso e poco rimpianto registro della clientela, soppresso nel luglio 2017.

La nuova prescrizione è proposta come alternativa all'obbligo di datazione e sottoscrizione di ciascun documento cartaceo contenuto nel fascicolo, previsto per soddisfare il requisito della storicità. Tuttavia, è evidente come tale onere, oltre a non garantire in modo effettivo il requisito stesso, comporti unicamente un'ulteriore fonte di potenziale responsabilità sanzionatoria in caso di inadempimento, configurandosi come l'ennesimo fardello burocratico privo di reale utilità operativa.

³ Il Codice deontologico del CNDCEC, come revisionato nel marzo 2024, prevede, richiamando le disposizioni normative, esclusivamente l'obbligatorietà del preventivo.

La conservazione del fascicolo e i vincoli di aggiornamento

di Antonella Pasini, Rag. Commercialista ODCEC di Bologna e componente Commissione ODCEC di Milano

L'obbligo di conservazione previsto dagli articoli 31, 32 e 34 del D.Lgs. 231/2007 mira a garantire l'integrità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti utili a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La regola tecnica n. 3 del CNDCEC (gennaio 2025) dettaglia modalità operative per la conservazione cartacea, informatica o mista, sottolineando l'importanza del fascicolo antiriciclaggio aggiornato periodicamente per il monitoraggio costante dei clienti.

Obbligo di conservazione e fascicolo antiriciclaggio

L'obbligo di conservazione è disciplinato dagli articoli 31, 32 e 34, Capo II del D.Lgs. 231/2007 (**normativa antiriciclaggio**). Come riportato dalla **regola tecnica n. 3** (emanata dal CNDCEC nella sua nuova versione nel gennaio 2025) la **conservazione** ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei **documenti** e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di **integrità, leggibilità e reperibilità**. La conservazione può essere **cartacea, informatica** o mista. Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, l'art. 31 sancisce che l'obbligo di conservazione ha ad oggetto tutti i **documenti**, i **dati** e le **informazioni** "utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di **riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Uif o da altra Autorità competente". I soggetti obbligati devono pertanto conservare copia dei documenti acquisiti per l'**adeguata verifica della clientela** e l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria secondo le norme vigenti, delle scritture e delle registrazioni inerenti esclusivamente alle operazioni. La conservazione, indipendentemente dal supporto scelto, deve quindi "quanto meno" rendere possibile la ricostruzione univoca:

- nel caso di **prestazioni professionali**: della data di conferimento dell'incarico; dei dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore nonché le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; dei dati relativi alla consultazione dei registri di cui all'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 (Registro dei Titolari Effettivi), con le modalità previste novità di cui alla regola tecnica n. 3 emanata nel gennaio 2025);
- nel caso di **operazioni**: della data, dell'importo e della causale dell'operazione; dei mezzi di pagamento utilizzati.

I **documenti**, i **dati** e le **informazioni** acquisiti sono conservati, in quello che comunemente viene individuato come il **fascicolo del cliente**, per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, dalla prestazione professionale o dall'esecuzione della operazione occasionale.

Il **fascicolo antiriciclaggio** del cliente rappresenta lo strumento con cui il destinatario della normativa può dimostrare di aver adempiuto agli obblighi antiriciclaggio, sia nella forma che nella sostanza. Inoltre, consente agli organi di controllo di acquisire, in sede di verifica, le stesse informazioni che il destinatario

della norma ha raccolto direttamente dal cliente. Per garantire il rispetto dell'obbligo di controllo costante, i **dati**, i **documenti** e le **informazioni** contenute nel fascicolo devono essere aggiornati regolarmente. Il legislatore, infatti, richiede al professionista non solo di effettuare uno screening iniziale, ma anche di monitorare nel tempo le transazioni del cliente. L'obiettivo è verificare che tali operazioni siano coerenti con il profilo di rischio del cliente, con la sua attività e con le informazioni già acquisite. Il controllo costante non si limita al semplice monitoraggio, ma include anche l'**aggiornamento** dei dati contenuti nel fascicolo. Tale aggiornamento dovrebbe essere effettuato con una certa periodicità.

A tal proposito, il CNDCEC, nei suoi documenti di prassi, suggerisce le seguenti tempistiche:

- ogni 36 mesi per i clienti sottoposti ad **adeguata verifica semplificata**;
- ogni 24 mesi per quelli soggetti ad **adeguata verifica ordinaria**;
- ogni 6-12 mesi per quelli in **adeguata verifica rafforzata**.

Modalità operative e aggiornamento dei dati

Dal punto di vista operativo, aggiornare il fascicolo significa:

1. Verificare la coerenza tra l'operatività complessiva del cliente, le informazioni acquisite nel tempo e il profilo di rischio assegnato.
2. Accertare che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati all'inizio dell'incarico siano coerenti con le informazioni raccolte nel corso della relazione professionale.
3. In base al livello di rischio, verificare la provenienza dei fondi e delle risorse a disposizione del cliente.
4. Controllare eventuali variazioni nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte, acquisendo, se necessario, una nuova dichiarazione del cliente.
5. Aggiornare i dati identificativi del cliente e dell'esecutore, se modificati.
6. Rivedere la valutazione del rischio, almeno nei casi in cui il professionista rilevi un aumento del livello di rischio.

L'articolo 32, al primo comma, impone ai destinatari l'adozione di sistemi di conservazione dei **documenti**, dei **dati** e delle **informazioni** idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 196/2003 (**codice in materia di protezione dei dati personali**) nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D.Lgs. 231/07. Il secondo comma stabilisce che le modalità di conservazione devono "prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonei a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati". E prosegue precisando che le modalità di conservazione devono assicurare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4), lett. a), e cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle Autorità di Vigilanza del settore, dell'UIF, della Direzione Investigativa Antimafia e della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. I soggetti obbligati dovranno quindi acquisire i **documenti**, i **dati** e le **informazioni** "tempestivamente", con indicazione della relativa data e sarà considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal o dal conferimento dell'incarico, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Le modalità di conservazione dovranno quindi assicurare la **integrità** dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione nonché la trasparenza, la completezza e la chiarezza nonché il mantenimento della storicità dei medesimi. Fermo restando i contenuti dell'obbligo di conservazione, il professionista adotterà in autonomia misure proporzionate al proprio grado di complessità organizzativa.

Nel caso di adozione del sistema di conservazione **cartacea** dei documenti, lo stesso deve impedire la perdita o la distruzione dei **documenti** e mantenere nel tempo le loro caratteristiche di **integrità**, **leggibilità** e **reperibilità**. Per soddisfare il requisito della storicità, la documentazione contenuta nel fascicolo anticiclaggio deve riportare indicazione della relativa data, ovvero essere riconducibile al periodo di acquisizione attraverso apposizione di data su un documento riepilogativo dei **dati**, delle **informazioni** e

dei **documenti** acquisiti dal professionista o da un suo delegato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione (novità di cui alla regola tecnica n. 3 emanata nel gennaio 2025). Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale quali, ad esempio, visure estratte dai pubblici registri.

Ai fini della conservazione **informatica** i professionisti possono avvalersi:

- di un modello interno per cui il processo /sistema di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici;
- di un modello esterno per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo /sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico. I documenti informatici, i **dati** e le **informazioni** possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo. L'eventuale avvalimento di un autonomo centro di servizi esterno allo studio professionale non comporta alcuno spostamento della responsabilità in ordine al corretto adempimento degli obblighi di conservazione che rimane in capo al professionista obbligato (approfondimento di cui alla regola tecnica n. 3 emanata nel gennaio 2025). La modalità di conservazione nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti possono essere appositamente regolamentate mediante procedure interne che prevedono una funzione generale accentrata per tutti i professionisti associati/soci, sia dei **dati** raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre **informazioni** e/o **documenti** raccolti dal singolo professionista che riceve l'incarico (precisazione di cui alla regola tecnica n. 3 emanata nel gennaio 2025).

Il Commercialista e la prevenzione del riciclaggio: ruolo e responsabilità nella valutazione del rischio alla luce della giurisprudenza

di Salvatore Tedesco, Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano

Il presente contributo si fonda sull'esame di rilevanti pronunce giudiziarie a seguito di provvedimenti sanzionatori emanati dall'autorità amministrativa a carico di professionisti, ed in particolare dottori commercialisti, per la violazione della normativa antiriciclaggio.

Dall'analisi complessiva di questi atti emerge un quadro interpretativo che richiama il commercialista ad esercitare un ruolo ampio e proattivo nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le scritture contabili: oltre il mero adempimento formale

La **prestazione professionale** non può risolversi in una mera attività di **annotazione dei fatti contabili**, ma prescrive un'attività di **analisi integrata** che parte dalla **tenuta delle scritture** e dalla **redazione del bilancio**, ed impone una **valutazione attenta delle operazioni in denaro contante** e l'**acquisizione delle informazioni sulla clientela** e sulla **operatività** corroborata da **fonti indipendenti e verificabili**.

Inoltre, l'**analisi** si estende alle implicazioni oggettive di tali evidenze, che sollecitano l'adozione di **procedure interne di controllo** e l'implementazione di **strumenti o tecniche di monitoraggio** per **mitigare il rischio**.

L'insieme dei **provvedimenti giudiziari** evidenzia che la **tenuta delle scritture contabili** non deve essere considerata soltanto come un **obbligo formale**, ma come uno **strumento essenziale** per il **monitoraggio** e la **prevenzione di operazioni sospette**. Le **registrazioni contabili** devono essere lette in una **prospettiva analitica**, in grado di identificare **anomalie** insite nei dati, quali **saldi negativi**, **registrazioni eccessivamente frequenti o incoerenti** e **modalità di annotazione non conformi** alle prassi ordinarie.

Il **commercialista**, nell'espletamento del suo ruolo, deve effettuare una **verifica costante e approfondita** dei **registri contabili**, integrando l'**analisi quantitativa** con quella **qualitativa**. Ciò significa che, a prescindere dal fatto che un'**operazione** sia stata correttamente registrata, ogni **elemento di sospetto** deve essere esaminato attentamente per rilevare **segnali di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**.

L'**approccio analitico** richiesto dalla **giurisprudenza** va oltre la semplice trasposizione dei dati nei registri contabili, includendo l'**interpretazione dei flussi finanziari** – in **liquidità**, **crediti** e **immobilizzazioni** – per identificare eventuali **incoerenze sintomatiche di operazioni sospette o manipolazioni volontarie**.

Il bilancio: un momento critico di valutazione integrata

La **redazione del bilancio** rappresenta un passaggio **cruciale** per la **valutazione complessiva** della **situazione aziendale**. Le **decisioni giudiziarie** sottolineano che il **bilancio**, in quanto **documento sintetico**, deve essere considerato anche un **valido strumento di analisi del rischio**. La **corretta redazione** richiede al com-

mercialista di andare oltre la **mera compilazione dei numeri**, integrando **aspetti qualitativi e quantitativi** che permettano di ricostruire la **reale consistenza patrimoniale e finanziaria** dell'impresa, con particolare attenzione alla **sostanza** piuttosto che alla **forma**.

Il **professionista** è chiamato a formulare un **giudizio critico** sia sulla **formazione delle risorse** sia sulla **congruità dei flussi di cassa**, tenendo conto anche del **comportamento del cliente**. Un bilancio redatto con **accuratezza** può rivelarsi lo **strumento più efficace** per identificare elementi di **incoerenza** che potrebbero non emergere immediatamente dalle scritture contabili, ma che – al di là delle mere implicazioni contabili e fiscali – possono **dissimulare possibili operazioni riciclativ**e. La **consapevolezza** di tali possibili scenari consente di adottare **misure di mitigazione del rischio** e di attivare **procedure di segnalazione delle operazioni sospette**.

Le operazioni in contante: indicatori di rischio autonomi

Un ulteriore aspetto che richiede **particolare attenzione** riguarda la **gestione della cassa contante** e delle **operazioni effettuate in denaro contante o con assegni**. Anche in presenza di **regolare fatturazione**, l'**uso frequente o per importi anomali del contante** può configurarsi come un **indicatore autonomo di rischio**, in quanto **limita la tracciabilità dei flussi finanziari**, sia in entrata che in uscita.

L'**analisi delle transazioni in contante**, come evidenziato dai **provvedimenti sanzionatori**, suggerisce che il **commercialista** debba valutare attentamente il **volume**, la **frequenza** e le **modalità di esecuzione** di tali operazioni, soprattutto quando si osservano **tecniche di autofatturazione** o il **ricorso a regimi semplificati**. Inoltre, il **professionista** può adottare **strumenti di verifica**, quali **sistemi di monitoraggio automatico**, **analisi di coerenza tra documenti contabili e bancari** e **revisioni periodiche**, che costituiscono una **base solida** per le **procedure interne di controllo** e per la **mitigazione del rischio**.

L'acquisizione delle informazioni dal cliente: oltre le dichiarazioni autoreferenziali

Un aspetto di **cruciale importanza** è rappresentato dalla **modalità di acquisizione delle informazioni sulla clientela** e sulla **operatività**. Le **evidenze giurisprudenziali** dimostrano che le **dichiarazioni autoreferenziali**, pur costituendo una **base iniziale di conoscenza del cliente**, **non sono sufficienti** a garantire la **completezza e l'accuratezza dei dati**, e non possono essere usate da sole per **valutare il rischio**, facendovi **esclusivo affidamento**.

Il **commercialista** deve pertanto **validare** e, se necessario, **integrare** tali informazioni con **elementi riscontrabili da fonti affidabili e indipendenti**. Questo processo di **verifica** può includere l'**analisi degli estratti conto bancari**, la **consultazione di documenti ufficiali**, l'**utilizzo di certificazioni rilasciate da enti terzi** e la **verifica incrociata** con altre **fonti informative**. L'**adozione di sistemi di monitoraggio** e di **software di analisi dei dati** può ulteriormente supportare il commercialista nell'**accertamento della veridicità dei dati**, garantendo così una **valutazione del rischio di riciclaggio più accurata e completa**.

Conclusioni

L'insieme dei **provvedimenti esaminati** evidenzia che il **ruolo del commercialista nella prevenzione del riciclaggio** deve essere inteso in maniera **ampia e integrata**. La **funzione contabile** non si limita alla **mera registrazione degli eventi**, ma si configura come un **processo analitico** volto a **monitorare e interpretare i flussi finanziari**, identificando **anomalie e segnali di rischio** che potrebbero preannunciare **operazioni sospette**. Parallelamente, la **gestione delle operazioni in denaro contante** rappresenta un **indicatore autonomo di rischio** che richiede un'**attenta analisi**, mentre l'**acquisizione delle informazioni sulla clientela** deve essere supportata da **fonti affidabili e indipendenti**.

In sintesi, il **commercialista** è chiamato a sviluppare **procedure interne di controllo** che integrino la **verifica contabile**, l'**analisi del bilancio**, il **monitoraggio delle operazioni in contante** e la **raccolta di dati affidabili**, contribuendo in modo determinante alla **prevenzione del riciclaggio** e alla **tutela dell'integrità del sistema economico**.

Da ultimo, le **pronunce giudiziarie** incoraggiano l'**adozione di misure preventive** che migliorino la **capaci-**

tà del commercialista di intercettare segnali precursori di attività illecite, ottimizzando così le **procedure di controllo interno** e la **collaborazione con gli organi di vigilanza**, essendo **principio di diritto consolidato** quello secondo cui «in materia di **sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio**, l'**obbligo di segnalazione** ... non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un **giudizio obiettivo** sulla idoneità di esse, valutati gli **elementi oggettivi e soggettivi** che la caratterizzano, ad essere **strumento di elusione** alle disposizioni dirette a **prevenire e punire l'attività di riciclaggio**».

Tabella dei provvedimenti giudiziari esaminati

Autorità	Provvedimento
Corte di Cassazione – Civile – Sez. II	Sentenza 2129/2024
Corte di Appello di Roma	Sentenza 6388/2023
Corte di Appello di Roma	Sentenza 5862/2024
Corte di Appello di Roma	Sentenza 7444/2024
Corte di Appello di Roma	Sentenza 8021/2024
Tribunale di Roma	Sentenza 2341/2017
Tribunale di Roma	Sentenza 14670/2020
Tribunale di Roma	Sentenza 7369/2021
Tribunale di Roma	Sentenza 18942/2021
Tribunale di Roma	Sentenza 1850/2023
Tribunale di Roma	Sentenza 13785/2023

Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti in breve

di Carlo Delladio

Le disposizioni in materia di obblighi di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (di seguito, più semplicemente anche solo «antiriciclaggio») dei professionisti sono contenute nel D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25.5.2017, n. 90, di recepimento della direttiva 2015/849/Ue e dal D.Lgs. 4.10.2019, n. 125, di recepimento della direttiva 2018/843/Ue (gli ultimi interventi sono entrati in vigore il 10.11.2019). Il D.L. 76/2020 conv. con modif. dalla L. 120/2020 ha introdotto modifiche in materia di antiriciclaggio riguardanti il contenuto dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e le modalità di adempimenti dell'obbligo di adeguata verifica.

Definizioni

La norma (art. 2, D.Lgs. 231/2007) fornisce una **definizione** di riciclaggio stabilendo che, ai fini del D.Lgs. 231/2007, se commesse intenzionalmente e ovunque svolte, costituiscono **riciclaggio**:

- la **conversione** o il **trasferimento** di **beni**, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'**attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività, allo **scopo** di **occultare** o **dissimulare** l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'**occultamento** o la **dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'**attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività;
- l'**acquisto**, la **detenzione** o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'**attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Viene fornita anche una **definizione** di **finanziamento** al terrorismo.

Ai fini del D.Lgs. 231/2007, per **finanziamento del terrorismo** si intende (art. 2, co. 6, D.Lgs. 231/2007) **qualsiasi attività diretta**, con qualsiasi mezzo, alla **raccolta**, alla **provvista**, all'**intermediazione**, al **deposito**, alla **custodia**, all'erogazione di fondi o di **risorse economiche**, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o **più delitti** con finalità di **terrorismo** o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

Da quanto prima illustrato, è chiaro che, mentre il **riciclaggio** si attua mediante l'utilizzo di **fondi di provenienza illecita** (che possono essere immessi nel circuito della liceità), il finanziamento al terrorismo si attua finanziando, anche con fondi di provenienza lecita, gli atti di terrorismo.

Soggetti destinatari

L'art. 3, D.Lgs. 231/2007 individua i destinatari degli obblighi antiriciclaggio nei seguenti soggetti:

- intermediari bancari e finanziari;
- altri operatori finanziari;
- professionisti;
- altri operatori non finanziari;
- prestatori di servizi di gioco.

L'art. 3, co. 4, D.Lgs. 231/2007 e la Circolare della Guardia di Finanza individua nei Professionisti:

- i soggetti iscritti nell'Albo dei **Dottori Commercialisti** e degli **Esperti Contabili** e nell'Albo dei Consulenti del lavoro;
- **ogni altro soggetto** che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i **notai** e gli **avvocati** quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi;
- il **revisore legale** e le **società di revisione** con o senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Gli adempimenti antiriciclaggio ai sensi dell'art. 7, co. 3, D.Lgs. 231/2007 e Provvedimento UIC 24.2.2006, sono obbligatori anche per i **soggetti italiani** operanti all'**estero** (per attività soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano) e per i **soggetti esteri** operanti in Italia (per le succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana).

Per quanto riguarda i membri degli **organi di controllo** delle società tra cui rientrano anche i membri del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo della gestione, che non ricoprono una delle figure suindicate, si precisa che gli stessi potrebbero ricoprire tale carica ma **non** essere destinatari degli **obblighi antiriciclaggio**.

Membri degli organi di controllo delle società - Adempimenti antiriciclaggio

Organo di controllo	Adeguatezza verifica della clientela	Conservazione dei dati	Segnalazione di operazione sospetta	Comunicazione di violazioni di utilizzo di contante
Membro non destinatario degli obblighi antiriciclaggio che non svolge attività di revisione legale	Solo in caso di rischio effettivo		Sì	Sì
Incaricato della revisione legale	Sì	Sì	Sì	Sì

Liberi professionisti

Il D.Lgs. 231/2007 prevede che al professionista non è richiesta una valutazione delle condotte del cliente sotto un profilo penale, ma viene richiesta di effettuare una **valutazione** di rischio sotto un **profilo ogget-**

tivo e soggettivo delle varie condotte sulla base di determinati strumenti quali ad esempio gli indicatori di anomalia al fine di individuare possibili operazioni di **riciclaggio** ovvero di **finanziamento del terrorismo**.

Sono, pertanto, richiesti ai Professionisti i seguenti **adempimenti** ai fini antiriciclaggio:

- **adeguata verifica della clientela;**
- **conservazione dei dati;**
- **segnalazione di operazioni sospette;**
- comunicazione delle **infrazioni** in materia di limitazioni all'uso di **denaro contante** e titoli al portatore;
- **formazione del personale;**
- obbligo di **astensione**. Quando i professionisti si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela devono astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Obblighi di adeguata verifica della clientela

La normativa prevede una **maggiore analiticità** nella disciplina dell'**adeguata verifica della clientela**, da svolgere in base al **rischio**.

In base a quanto disposto dall'art. 17, co. 1 e 2 del citato D.Lgs. 90/2017, i professionisti obbligati procedono all'**adeguata verifica** del **cliente** e del **titolare effettivo** con riferimento alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una **prestazione professionale**;
- in occasione dell'esecuzione di un'**operazione occasionale**, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo **pari o superiore a € 15.000**, a prescindere dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non** sussistono in relazione a:

- attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da **obblighi fiscali**,
- adempimenti in materia di **amministrazione del personale**.

I professionisti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela **proporzionali** all'**entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** e dimostrano alle autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

Attuazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente

Il D.L. 76/2020 conv. con modif. con la L. 120/2020 (decreto «Semplificazioni») ha modificato l'art. 18, co. a), D.Lgs. 231/2007 stabilendo che l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità avviene sulla base di **documenti, dati o informazioni** ottenuti da una **fonte affidabile e indipendente**. Pertanto, per l'identificazione del cliente/esecutore **non** è più richiesto un **documento d'identità/altro documento** di riconoscimento equipollente. Le **medesime misure** si attuano nei confronti dell'**esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.

In particolare, è da tener presente che l'esecutore è il **soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente** o a cui siano comunque conferiti **poteri di rappresentanza** che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. Nei confronti di quest'ultimo dovrà essere effettuata la sola **identificazione**. Il D.L. 76/2020, conv. con modif. con la L. 120/2020 (decreto «Semplificazioni») in merito alla procedura di **identificazione** del cliente/titolare effettivo, ha confermato la modifica e l'introduzione di **specifiche fattispecie** relativamente alle quali l'obbligo di identificazione si considera assolto anche **senza la presen-**

za fisica del cliente. In particolare:

- per i clienti in possesso di un'**identità digitale** non è più richiesto che tale identità abbia un livello massimo di sicurezza, bensì è sufficiente un livello di garanzia **almeno significativo**. È stato previsto infatti che tale obbligo di identificazione «a distanza» si considera assolto per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia **almeno significativo**, nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché di un'**identità digitale** con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione UE ex art. 9, Regolamento UE n. 910/2014;
- è prevista l'identificazione **a distanza** anche per i clienti che, previa **identificazione elettronica** basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'art. 4, Regolamento UE n. 389/2017, effettuano un **bonifico** verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a **carte di pagamento** e dispositivi analoghi, nonché a **strumenti di pagamento** basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento.

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

I professionisti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

- **identificazione** del cliente/titolare effettivo;
- verifica dell'**identità** del **cliente/titolare effettivo**.

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il **cliente fornisce** altresì sotto la propria responsabilità, le **informazioni** necessarie a consentire l'**identificazione** del **titolare effettivo**. È da tener presente che gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono commisurati al grado di rischio che caratterizza il cliente o la tipologia di rapporto o prestazione professionale

Si ritiene opportuno ricordare che i **dati acquisiti** in sede di **adeguata verifica** sono **utilizzabili** ai fini **fiscali**.

Titolarità effettiva

Il titolare effettivo normalmente corrisponde alla persona fisica.

Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali** sono **titolari effettivi** la persona fisica o le **persone fisiche** che hanno la titolarità di una **partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente (proprietà diretta)**. Costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il **tramite** di **società controllate**, **società fiduciarie** o per **interposta persona**.

Testi integrali di di Carlo Delladio, "Antiriciclaggio - Obblighi dei professionisti", SISTEMA FRIZZERA, 8 luglio 2025

Antiriciclaggio e antiterrorismo: il non profit finisce nel mirino

di Alessandro Galimberti

Il decreto fiscale Omnibus estende le norme antiriciclaggio al non profit internazionale, segnando un cambio di passo per il terzo settore. Il Comitato di sicurezza finanziaria assume un ruolo centrale nel monitoraggio e nella risposta alle richieste estere. Rafforzate anche le misure contro il finanziamento del terrorismo e delle armi di distruzione di massa.

Il mondo del non profit internazionale entra nel mirino dell'antiriciclaggio. A segnare un passaggio epocale - fino ad oggi tutto il sistema del terzo settore era rimasto ai margini dalla disciplina di prevenzione del lavaggio di denaro sporco - è il testo del decreto fiscale Omnibus in materia economica approvato lo scorso venerdì dal Consiglio dei ministri. **Dalla lettura dell'articolato**, che va a incidere sia sul D.Lgs. 231/2007 (prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio) sia soprattutto sul D.Lgs. 109 dello stesso anno (contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale), emerge la forte "spinta" dell'attualità. Interessato alle modifiche è infatti il **Comitato di sicurezza finanziaria** - istituito presso il Mef nel 2001 in funzione antiterrorismo, competenze poi estese all'antiriciclaggio nel 2007 - che, «ferme restando le competenze specifiche delle singole autorità» che lo compongono (tra le altre, rappresentanti dei vertici di Gdf, Polizia e Carabinieri, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo), diventa «punto di contatto centrale per rispondere alle richieste internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti non profit».

A ulteriore riscontro dell'incalzare delle dinamiche internazionali, poche righe più avanti **la modifica al Dlgs 109 sottolinea** che il «punto di contatto» deve fornire risposte «tempestive» ai solleciti che arrivano da autorità e agenzie estere. A completare questo primo «spotlight» sul terzo settore (già al centro tre anni fa degli scandali Quatargate e Marocogate dentro le istituzioni unionali), **la nuova norma indica tra i compiti del Csf anche quello di «condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti non profit».**

Prevenzione, sanzioni e soggetti obbligati

Tra le pieghe del decreto Omnibus spiccano poi altre modifiche alle procedure di collaborazione internazionale - versante amministrazione italiana - soprattutto in materia di **sanzioni**. A questo proposito, l'area di intervento della prevenzione si allarga anche alla materia del «finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa» che va ad affiancarsi al «terrorismo» - target delle norme internazionali a partire dall'attentato alle Torri Gemelle del 2001. Molto importanti, qui, le ricadute sui cosiddetti «soggetti obbligati» dell'antiriciclaggio.

Il Comitato di sicurezza finanziaria «identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamen-

to della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come **il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate**, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa». **L'analisi avrà cadenza triennale**, salvo il Csf decida di rinnovarla prima. **I risultati saranno resi disponibili ai «soggetti obbligati» e agli organismi di autoregolamentazione** «ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato».

Testi integrali di Alessandro Galimberti, "Antiriciclaggio e antiterrorismo: il non profit finisce nel mirino", Il Sole 24 Ore, 24 giugno 2025, NORME E TRIBUTI, p. 39

L'antiriciclaggio si aggiorna - Sos più mirate anche con AI

di Ranieri Razzante

L'Unità di informazione finanziaria ha avviato la consultazione pubblica sulle nuove istruzioni per la segnalazione delle operazioni sospette. Il documento aggiorna le regole in vigore dal 2011, rafforzando riservatezza, responsabilità e qualità del processo. Ampio spazio è dedicato all'uso consapevole degli strumenti digitali e ai doveri organizzativi dei soggetti obbligati.

Prevenzione e contrasto al riciclaggio con nuovi indicatori. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia ha avviato ufficialmente la consultazione pubblica sulle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette. Il documento, diffuso sul sito dell'Autorità il 3 luglio, punta a sostituire le regole in vigore ormai dal maggio 2011 (con successivi aggiornamenti), recependo le evoluzioni normative intervenute in ambito nazionale ed europeo in materia di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. La consultazione è rivolta a tutte le categorie di soggetti obbligati all'invio delle Sos: banche, intermediari finanziari, professionisti, operatori non finanziari, operatori compro oro, prestatori di servizi di gioco e soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari. Il termine per l'invio di osservazioni è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione.

Le nuove istruzioni si articolano in tre parti. La Parte Prima stabilisce principi e regole generali della collaborazione attiva, ribadendo che la segnalazione di un'operazione sospetta deve derivare da un processo valutativo motivato e documentato, non da automatismi. Su questo l'Uif sta battendo molto, dato che più di qualche volta ha dovuto "scartare" Sos palesemente generate da software più che dall'uomo.

Viene poi ulteriormente stressato il concetto della "personalità" della Sos: l'uso delle anomalie deve tenere conto sia degli indicatori soggettivi che oggettivi, anche supportati da strumenti adeguati, inclusi eventuali sistemi basati su intelligenza artificiale, purché utilizzati nel rispetto dei principi di proporzionalità, controllo umano e protezione dei dati.

Tra gli aspetti qualificanti, si rafforza l'attenzione alla riservatezza: le generalità delle persone fisiche che intervengono nel processo di rilevazione e segnalazione devono restare coperte da assoluta riservatezza. I destinatari delle Istruzioni devono garantire che la segnalazione non contenga riferimenti diretti o indiretti a chi ha rilevato o valutato il sospetto.

Organizzazione, obblighi e riservatezza

Nella Parte Seconda si dettagliano gli adempimenti organizzativi: la nomina del responsabile Sos – figura che può coincidere con il legale rappresentante o un delegato dotato di autonomia, professionalità e indipendenza – e la definizione di procedure interne adeguate alla dimensione e alla complessità

dell'attività svolta. È precisato che il responsabile Sos non può essere esterno al soggetto obbligato e non può coincidere con il responsabile della revisione interna.

La Parte Terza disciplina la registrazione al portale Infostat-Uif, le modalità (tassativa) di compilazione delle segnalazioni e le regole per eventuali sostituzioni o integrazioni. Viene confermata la possibilità di flussi di ritorno: la Uif fornirà schede di feedback e indicazioni sugli esiti delle segnalazioni per favorire un miglioramento continuo della qualità della collaborazione attiva.

Il documento dedica ampio spazio ai rapporti tra la Sos e altri obblighi normativi. Viene chiarito, ad esempio, che l'obbligo di segnalazione è distinto da quello di astensione nei casi di mancata adeguata verifica o di operazioni con soggetti di Paesi terzi ad alto rischio. È escluso l'automatismo segnaletico – purtroppo reiterato - per operazioni in contante, anche se ripetute o di importo significativo, se non sorrette da concreti elementi di sospetto.

Specifici passaggi sono dedicati alle comunicazioni oggettive, alle segnalazioni relative a soggetti designati e liste di sanzioni internazionali, al comparto dell'oro e al rapporto con eventuali denunce penali. Anche in questi casi, viene ribadito che la segnalazione Sos non si sostituisce ad altri adempimenti né può ridursi a una comunicazione formale priva di contenuto informativo aggiuntivo.

La Uif invita i soggetti interessati a inviare contributi puntuali e motivati, indicando sempre a quali punti del documento si riferiscono. A conclusione della consultazione, l'Unità renderà disponibili un documento di sintesi dei commenti ricevuti e le proprie valutazioni, mentre l'entrata in vigore delle nuove Istruzioni sarà accompagnata da indicazioni operative di dettaglio, pubblicate sul sito istituzionale. Un supporto essenziale all'attuazione del presidio centrale del contrasto al riciclaggio nel nostro Paese.

Testi integrali di Ranieri Razzante, "L'antiriciclaggio si aggiorna - Sos più mirate anche con AI", Il Sole 24 Ore, 10 luglio 2025, NORME E TRIBUTI, p. 34